

Newsalert

Dipartimento Finance and Regulated Entities

Disposizioni della Banca d'Italia per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Con il Provvedimento del 24 marzo 2020 recante le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” (le “**Disposizioni**”), la Banca d'Italia ha dato attuazione, in linea con la normativa europea, all'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV direttiva AML). Tale disposizione infatti, attribuisce alle autorità di vigilanza di settore - ciascuna a supporto delle rispettive funzioni - la facoltà di adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti.

I destinatari dovranno adeguarsi alle Disposizioni entro il 31 dicembre 2020.

Si riportano di seguito le novità introdotte dalle Disposizioni.

A. Documenti, dati e informazioni da conservare e relative di modalità di conservazione

I destinatari delle Disposizioni, in aggiunta alla documentazione per la quale vige già l'obbligo di conservazione ai sensi dell'articolo 34 del decreto antiriciclaggio, dovranno altresì custodire:

- (i) con riferimento ai rapporti di durata, che dunque non si esauriscono nel compimento di un'unica operazione (i cd. rapporti continuativi): le informazioni relative al punto operativo di instaurazione del rapporto nonché la data di instaurazione e la data di chiusura del medesimo;

- (ii) con riferimento alle operazioni occasionali per le quali i destinatari devono procedere all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo e con riferimento alle operazioni a valere sui rapporti continuativi: le informazioni relative alla data di effettuazione, all'importo, al segno monetario e alla causale dell'operazione e al mezzo di pagamento utilizzato;
- (iii) con riferimento alle operazioni occasionali per le quali non è dovuta l'adeguata verifica: le informazioni di cui al punto (ii) nonché le informazioni e i dati idonei ad identificare in modo univoco il cliente, l'esecutore ed il titolare effettivo.

I documenti, i dati e le informazioni così circoscritti - entro il trentesimo giorno dall'istituzione, dalla variazione, dalla chiusura del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione - devono essere conservati in archivi informatizzati, quali i sistemi contabili, anagrafici e gestionali in uso presso i destinatari (i "**sistemi di conservazione informatizzati**").

I sistemi informatizzati di conservazioni prescelti dai destinatari delle Disposizioni devono in ogni caso assicurare l'integrità e la non alterabilità dei documenti, dei dati, delle informazioni custoditi, garantendo tra l'altro:

- (i) l'accessibilità completa e tempestiva da parte della Banca d'Italia, della UIF o di altre autorità competenti;
- (ii) l'acquisizione tempestiva da parte dei destinatari dei documenti, delle informazioni e dei dati, con indicazione della relativa;
- (iii) l'adozione di idonee misure volte a pervenire la perdita dei documenti, dei dati e delle informazioni in esso conservati;
- (iv) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei documenti, dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

B. Misure per la collaborazione dei destinatari con le autorità di vigilanza

In una prospettiva di collaborazione con le autorità di settore, i destinatari - oltre a quanto sopra indicato - sono tenuti a rendere disponibili alla Banca d'Italia e all'UIF per i dieci anni successivi alla chiusura del rapporto o al compimento dell'operazione le seguenti informazioni:

- (i) per i rapporti continuativi il numero del rapporto medesimo ⁽¹⁾ nonché il settore di attività economica del cliente ⁽²⁾;
- (ii) per le operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000, la causale che codifica la tipologia dell'operazione e l'importo della stessa; la codifica interna, il Comune e il CAB del punto operativo dell'intermediario presso il quale è stata disposta l'operazione; il numero dell'eventuale rapporto continuativo interessato nonché il settore di attività economica del cliente intestatario dell'eventuale rapporto ⁽³⁾;
- (iii) per le operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento - di importo pari o superiore a euro 5.000 - oltre ai dati di cui al punto (ii), i dati e le informazioni relativi a cognome e nome o ragione sociale del beneficiario; il numero del rapporto del beneficiario o l'IBAN; ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all'estero, il

⁽¹⁾ In sede di pubblica consultazione la Banca d'Italia ha chiarito che per "numero di rapporto" si intende il dato contenuto nell'attributo A41 "*codice rapporto*" degli standard tecnici di cui al previgente Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 sulla tenuta dell'Archivio Unico Informativo.

⁽²⁾ Il settore di attività economica della clientela è costituito dal sottogruppo di attività economica (SAE) e dalla classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) pubblicata dall'Istat, secondo quanto indicato dalla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 della Banca d'Italia.

- codice paese del beneficiario; il codice identificativo dell'intermediario del beneficiario o, in assenza, la denominazione dell'intermediario del beneficiario; il CAB e il Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese;
- (iv) per le operazioni eseguite sulla base di ordini di accreditamento – di importo pari o superiore a euro 5.000 – oltre ai dati di cui al punto (ii) i dati e le informazioni relativi a: cognome e nome o ragione sociale dell'ordinante; il numero del rapporto dell'ordinante o l'IBAN; ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all'estero, il codice paese dell'ordinante; il codice identificativo dell'intermediario dell'ordinante o, in assenza, la denominazione dell'intermediario dell'ordinante; il CAB e il Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese.

Si noti che le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, sono tenuti ad adempiere gli obblighi di messa a disposizione di documenti, dati ed informazioni a favore della Banca d'Italia e dell'UIF anche per le operazioni occasionali di importo inferiore a 5.000 euro, laddove prestino servizi di pagamento ed emettano e distribuiscano moneta elettronica per il tramite di agenti in attività finanziaria e soggetti convenzionati. Resta fermo, secondo quanto chiarito dalla Banca d'Italia, che l'obbligo di rendere disponibili alle autorità di vigilanza i dati e le informazioni relativi alle operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro non impedisce ai prestatori di servizi di pagamento e agli emittenti di moneta elettronica, anche qualora gli stessi non si avvalgano di agenti o soggetti convenzionati, di fornire i dati e le informazioni relativi a tutte le operazioni occasionali, anche se di importo inferiore a euro 5.000.

Al fine di rendere accessibili alla Banca d'Italia e all'UIF i dati e le informazioni previste dalle Disposizioni, i destinatari possono ricorrere alternativamente ⁽⁴⁾:

- (i) ad apposite estrazioni, per tali intendendosi rilevazioni di dati e informazioni dai sistemi informatizzati, eseguite su base periodica o su richiesta specifica da parte della autorità; ovvero
- (ii) ad archivi standardizzati, compresi gli archivi unici informatici già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.90.

La modalità prescelta deve essere indicata da ciascun destinatario nel documento contenente la propria *policy* antiriciclaggio, già previsto dalle Disposizioni in materia di controlli interni antiriciclaggio del 26 marzo 2019. Resta ferma la possibilità per ciascun destinatario di modificare la modalità prescelta, purché ne sia data apposita comunicazione alla Banca d'Italia entro trenta giorni dall'inizio dell'operatività del nuovo sistema ⁽⁵⁾.

Le Disposizioni prevedono inoltre un particolare regime di esenzione dei destinatari dall'obbligo di messa a disposizione alla Banca d'Italia e all'UIF dei dati e delle informazioni di cui al presente paragrafo per i rapporti continuativi o le operazioni che riguardino:

- (i) intermediari finanziari e bancari di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto antiriciclaggio, esclusi gli agenti di cambio, specifici intermediari assicurativi, le società fiduciarie, i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria;

⁽⁴⁾ In sede di consultazione pubblica la Banca d'Italia ha chiarito che all'interno di un gruppo, le singole entità che ne fanno parte possono autonomamente scegliere le modalità di messa a disposizione dei dati e delle informazioni, prescindendo dalle scelte compiute dalle altre componenti del medesimo gruppo, fermo il rispetto della policy di gruppo.

⁽⁵⁾ Le Disposizioni prevedono altresì la possibilità di cumulare i due sistemi di messa a disposizione dei dati e delle informazioni, consentendo l'utilizzo dell'archivio informatizzato per le sole operazioni e dell'estrattore per i dati e le informazioni relativi ai rapporti continuativi.

- (ii) intermediari finanziari e bancari con sede in un paese diverso dall'Italia a basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- (iii) società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
- (iv) la tesoreria provinciale dello Stato e della Banca d'Italia

C. Esternalizzazione

I destinatari possono avvalersi della facoltà di affidare l'adempimento degli obblighi di conservazione e di messa a disposizione previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle Disposizioni a soggetti esterni dotati di idonei requisiti di professionalità e autorevolezza, ferma restando l'assunzione da parte dei primi della responsabilità finale per il corretto adempimento degli obblighi. I soggetti obbligati infatti, qualora decidano di esternalizzare l'adempimento degli obblighi in commento, sono tenuti in ogni caso a presidiare i rischi derivanti dalle scelte effettuate e a mantenere le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate a soggetti esterni.

L'esternalizzazione di tali attività deve essere formalizzata in apposito accordo volto a definire almeno:

- (i) i diritti e gli obblighi delle parti; i livelli di servizio attesi, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza nonché le soluzioni da adottare per garantire la continuità del servizio reso; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto; l'adozione di interventi tempestivi e adeguati in caso di livelli insoddisfacenti delle prestazioni rese, ivi compresa l'applicazione di misure pecuniarie (es. penali) e la risoluzione del rapporto;
- (ii) l'obbligo di corrispondere senza ritardo a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;
- (iii) gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività esternalizzata;
- (iv) la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa esternalizzante;
- (v) la possibilità per il soggetto destinatario, le autorità di vigilanza e la UIF di accedere direttamente e con immediatezza alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per l'attività di monitoraggio, supervisione e controllo.

I destinatari appartenenti a un gruppo possono avvalersi di un unico centro di servizi di gruppo.

D. Vicende particolari

Le Disposizioni dettano infine norme volte ad assicurare l'adempimento - da parte dei destinatari - degli obblighi di conservazione e di messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni anche qualora gli stessi siano interessati da operazioni straordinarie, cessino di svolgere attività soggette agli obblighi in commento o siano colpiti da qualsiasi evento che comporti la chiusura della società. In particolare:

- (i) in caso di cessione di dipendenze o rami di azienda, scissione o fusione gli obblighi di conservazione e messa a disposizione devono essere assolti dal destinatario cedente o

CHIOMENTI

dal destinatario che partecipi alla fusione o alla scissione, fino a quando le rispettive operazioni non diventino efficaci ⁽⁶⁾;

- (ii) in caso di cessazione delle attività soggette agli obblighi antiriciclaggio, i soggetti devono assicurare la disponibilità dei dati e delle informazioni per i dieci anni successivi alla chiusura del rapporto o al compimento dell'operazione, fatta salva l'ipotesi chiusura della società;
- (iii) in caso di liquidazione, procedure concorsuali o qualsiasi altro evento che comporti la chiusura della società - quale criterio residuale rispetto ai due precedenti - i destinatari devono adempiere agli obblighi di conservazione sino alla data della revoca dell'autorizzazione della cancellazione dall'albo o elenco.

I professionisti del nostro Dipartimento Finance and Regulated Entities sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento sulla tematica.

⁽⁶⁾ La Banca d'Italia ha chiarito che resta obbligatoria la migrazione delle registrazioni dagli archivi del cedente a quelli del cessionario a fronte di operazioni societarie, poiché responsabile della conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni sarà l'entità risultante dall'operazione societaria.